Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 103° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio.

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 21 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1215.

Norme sul trattamento economico e normativo degli aiuti capi-telai, delle maestre assistenti e delle maestre comuni dipendenti dalle imprese esercenti l'attività della tessitura serica della provincia di Como.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1216.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali delle provincie di Bolzano, Cosenza, Ravenna, Udine e del comune di Vigevano (provincia di Pavia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1217.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese produttrici di guanti di pelle delle provincie di Bergamo e Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1218.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle provincie di Alessandria, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, Matera, Palermo, Ravenna, Rieti, Savona, Siena e Vercelli, con esclusione della zona Biellese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1219.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività di pulizia nella provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1220.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e dalle cooperative esercenti la lavorazione della canapa della provincia di Ascoli Piceno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1221.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Genova, La Spezia e Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1222.

Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1223.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1224.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1225.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1226.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 13 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962
registro n. 3 Presidenza foglio n. 240

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FIORESI Celeste di Ernesto, nato a Lizzano in Belvedere il 26 novembre 1920, partigiano combattente *« alla memoria »*. — Sempre distintosi in numerosi combattimenti, con pochi uomini nel corso di una azione di esplorazione veniva scorto ed attaccato da forte pattuglia nemica, che egli, incurante di se stesso, teneva a lungo impegnata per dar modo ai compagni d'armi di mettersi in salvo. Rimasto isolato e senza via di scampo, colpito a morte, esalava sul posto l'ultimo respiro. Querciola di M. Belvedere, 21 novembre 1944.

Decreto presidenziale 13 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 235

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SONETTI Bortolo fu Luigi, nato a Cortenedolo (ora Edolo) il 14 agosto 1911, partigiano combattente. — Nel corso di un aspro combattimento benchè gravemente ferito non abbandonava la linea di fuoco continuando nella lotta ed incitando i compagni d'arme a tener testa al nemico incalzante. — Alta Vallecamonica, 2 maggio 1945.

Decreto presidenziale 13 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 237

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MORANDA Giovanni, nato a Corteno (Brescia) il 15 gennaio 1920, partigiano combattente. — Comandante di distaccamento, nel corso di un duro combattimento manteneva la propria posizione con indomito coraggio contro le preponderanti forze nemiche che attaccavano. Benchè gravemente ferito, continuava nell'azione di comando fin tanto che il nemico non si ritirava. — Mortirolo-Monno, 2 maggio 1945.

Decreto presidenziale 13 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 241

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NAZZARI Franco di Rambaldo, nato a Parma il 5 febbraio 1920, partigiano combattente *« alla memoria »*. — Nel corso di un rastrellamento, mentre la propria formazione era costretta a ritirarsi, volontariamente si attardava per mettere in salvo armi e munizioni. Scoperto da forte pattuglia nemica, si difendeva strenuamente; colpito a morte, si abbatteva esanime al suolo. — Zona di Salsomaggiore, 11 febbraio 1945.

(4414)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1962, n. 1206.
Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

Art. 1

Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella *A*

Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro per la grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Alla direzione di esso è preposto un direttore.

Art. 2.

Distinzione delle carriere

Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.

Art. 3.

Qualifiche

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore dell'Ufficio;
Vice direttore;
Esperto in lingue straniere capo;
Esperto in lingue straniere di 1ª classe;
Esperto in lingue straniere di 2ª classe;

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Traduttore capo;
Traduttore superiore;
Primo traduttore;
Traduttore;
Traduttore aggiunto;
Vice traduttore.

Art. 4.

Attribuzioni del personale della carriera direttiva

Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro per la grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.

Art. 5.

Attribuzioni del personale della carriera di concetto

Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti allo estero, assegnate al Ministero da leggi o Convenzioni internazionali nonchè degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attività del personale della carriera direttiva.

Art. 6.

Accesso alla carriera direttiva e di concetto

La nomina a esperto in lingue straniere di 2ª classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è richiesto:

per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonchè la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;

per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.

Art. 7.

Commissioni

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva è costituita dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto è composta dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di appello, dal direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.

Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 8.

Concorsi per la carriera direttiva

L'esame di concorso per la carriera direttiva è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di tempi proposti dalla Commissione. E' consentito l'uso del dizionario;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale;

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

Art. 9.

Concorso per la carriera di concetto

L'esame di concorso per la carriera di concetto è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;

2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.

Art. 10.

Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel « Bollettino ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 11.

Corsi di qualificazione

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.

Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio.

Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneità in una o più lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneità, a conclusione dei corsi di qualificazione, è attribuita una indennità non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneità conseguita.

Art. 12.

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

Inquadramento del personale in servizio

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.

Art. 14.

Prima attuazione della legge. Concorsi

Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

Art. 15.

Modalità dei concorsi

I concorsi previsti dall'articolo 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'articolo 7 sostituito, al direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

Art. 16.

Onere finanziario

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.

All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

RUOLI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

CARRIERA DIRETTIVA

	Coefficiente	Organico
Direttore dell'Ufficio	670	1
Vice direttore	500	1
Esperto in lingue straniere-capo	402	1
Esperto in lingue straniere di 1ª classe	325	3
Esperto in lingue straniere di 2ª classe	271	
		6

CARRIERA DI CONCETTO

	Coefficiente	Organico
Traduttore capo	500	1
Traduttore superiore	402	1
Primo traduttore	325	2
Traduttore	271	6
Traduttore aggiunto	229	
Vice traduttore	202	
		10
Totale organico		16

LEGGE 2 agosto 1962, n. 1207.

Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le convenzioni tra lo Stato e la Società concessionaria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono soggette alla tassa di registro in misura fissa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TRABUCCHI — COLOMBO — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 agosto 1962, n. 1208.

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei mutui che l'Ente Acquedotti Siciliani è autorizzato a contrarre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, e dello articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, è elevato da lire 3 miliardi a lire 5 miliardi.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, si farà fronte con una corrispondente

quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60, approvato con legge 21 luglio 1960, numero 722.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 agosto 1962, n. **1209**.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

Art. 2.

Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio ha luogo ad anzianità e sino al grado di tenente colonnello.

Art. 4.

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze.

Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.

Art. 5.

L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro di avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo o requisito di comando	Permanenza minima nel grado
Maggiore	Anzianità	—	4 anni
Capitano	Anzianità	1 anno di comando di compagnia o di comando equipollente	6 anni

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. **1210**.

Autorizzazione alla Fondazione « Campari », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Campari », con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare un fabbricato costituito da due corpi siti in Milano, via Altamura n. 14 e via Massarenti n. 18, per il prezzo di L. 140.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1962, n. 1211.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione allevatori della provincia di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione allevatori della provincia di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 33. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1212.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « Diaz » di Roma.

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale femminile « Diaz » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 55. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 1213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Migliolungo del comune di Reggio Emilia.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 15 maggio 1956, integrato con altro decreto del 15 marzo 1961 e con dichiarazione del 26 gennaio 1962, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Migliolungo del comune di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 28. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 1214.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V. Mediatrice di tutte le Grazie, con sede nella Chiesa della B.V. di Loreto, in località Madonnina del comune di Modena.

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 25 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia della B.V Mediatrice di tutte le Grazie, con sede nella Chiesa della B.V di Loreto, in località Madonnina del comune di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 27. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1962.

Sostituzione di un componente il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla costituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-63;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Gilberto Bernabei, già capo del Servizio delle informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato ad altro incarico;

Considerato che al predetto Servizio delle informazioni è stato preposto, con ordine di servizio n. 48 del 5 aprile 1962, il prof. dott. Renato Lefevre;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto, il professor dott. Renato Lefevre è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in sostituzione del dott. Gilberto Bernabei, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Delle Fave

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 228

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Lesa (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Lesa (Lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Lesa è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1.000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 9, 10, 11 e 12 dell'Ufficio tecnico erariale per

la provincia di Novara, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona predetta di cui al precedente articolo comprende: la particella 845, la scaletta I, la rampa di approdo II, la rampa di discesa al lago III, il pontile IV e l'area retrostante V, la scala VI di accesso al pontile IV, la darsena VII e la spiaggia di approdo VIII e IX.

Essa è delimitata come segue:

Lato *A-B* verso terra:

da parte della particella 612 (lato verso lago);
da parte della particella 413 (lato verso lago);
dalla particella 412 (per tre lati);
da parte della particella 44;
da parte della particella 863;
da un tratto di via Vittorio Veneto a partire dai lati nord e ovest della spiaggia VIII sino alla piazza IV Novembre seguendo i limiti verso lago delle particelle 855 e 451;

Lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago, del confine tra la piazza IV Novembre e la particella 845;

Lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 110, in prosecuzione verso lago del confine, tra le particelle 870 e 691 a partire da un punto di tale prolungamento situato lungo la riva del lago;

Lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia Milano e presso l'Ispettorato di porto di Verbania Intra.

Roma, addì 12 agosto 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Registro n. 87 bilancio Trasporti, foglio n. 129

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto l'art. 4 lett. *b*) di detta legge per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

Ritenuto opportuno, in conseguenza della cessazione del regime di ammasso del grano della gestione statale, di provvedere alla determinazione di una regolamentazione tariffaria nazionale per la disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Sentito al riguardo il parere della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le operazioni di facchinaggio del grano sono regolate dal presente decreto.

Art. 2.

Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª zona:

Aosta, Imperia, La Spezia, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Macerata, Rieti, L'Aquila, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro;

2ª zona:

Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Varese, Gorizia, Piacenza, Reggio Emilia, Grosseto, Lucca, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Pescara, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Messina, Sassari, Reggio Calabria;

3ª zona:

Genova, Brescia, Mantova, Rovigo, Trieste, Forlì, Parma, Livorno, Pisa, Ancona, Avellino, Brindisi, Caltanissetta, Cagliari, Udine, Venezia, Vicenza, Ravenna;

4ª zona:

Cuneo, Milano, Ferrara, Modena, Firenze, Roma, Viterbo, Napoli, Matera, Catania;

5ª zona:

Bologna, Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Potenza, Palermo.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . .	20,55	23,65	24,95	25,50	27,05
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	16,65	19,30	20,30	20,65	21,95
b) Uscita dai magazzini:					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	33,85	38,80	41,00	41,75	44,50
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	29,90	34,50	36,50	37,25	39,50
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	25,70	29,60	31,25	31,70	33,75
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo . . .	24,40	28,00	29,60	30,10	32,15
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	21,80	25,15	26,50	27,00	28,80
6) disaccatastamento e carico su veicolo	20,55	23,65	24,95	25,50	27,05
7) solo carico su veicolo	15,45	17,80	18,65	18,90	20,30
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	15,85	18,35	19,40	19,60	21,00
con pesatura .	19,75	22,75	24,00	24,30	26,05
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura .	15,85	18,35	19,40	19,60	21,00
con pesatura	19,75	22,75	24,00	24,30	26,05
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura e assestamento:					
senza pesatura	18,60	21,15	22,15	22,35	23,70
con pesatura	22,55	25,60	26,85	27,10	28,75
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . .	—	—	—	—	21,80
2) come sopra senza pesatura .	—	—	—	—	16,70
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli	—	—	—	—	59,00
4) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	52,20
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	39,85
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	12,80	14,80	15,65	15,80	16,90
2) paleggiatura o trapalatura a mano	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
3) vuotatura a mano residuo celle .	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
4) spostamento o maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	7,75	8,85	9,35	9,45	10,15
5) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati . .	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
6) accatastamento o disaccatastamento	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
f) **Maggiorazioni varie:**					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3 .	5,15	5,80	6,20	6,30	6,75
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	7,75	8,85	9,35	9,45	10,15
3) come sopra, per altezza superiore a m. 6	8,85	10,35	10,85	10,90	11,65
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,35	2,60	2,80	2,85	3,00
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni 15 m.	4,60	5,20	5,60	5,70	6,10
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,90	1,05	1,10	1,15	1,20

Le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b)* della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25%. I llavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60%.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art 7

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 61 % delle tariffe di cui allo art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e la assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art 8.

Indennità varie

a) di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Il presente decreto ha applicazione dal 1° luglio 1962.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4843)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967 recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare l'art. 8 della legge stessa;

Visto l'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667 concernente la composizione degli Organi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1961 relativo, tra l'altro, alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale risulta senza rappresentanti in seno al Collegio sindacale dell'Istituto predetto a seguito dell'avvenuto decesso del membro effettivo on. avvocato Carlo Petrone e della destinazione ad altro incarico del membro supplente dott. Gabriella Pirrone;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo medesimo;

Decreta:

I seguenti funzionari sono nominati componenti del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ghergo dott. Alberto, quale membro effettivo in sostituzione dell'on. avv. Carlo Petrone;

Lenzi dott. Antonietta, quale membro supplente, in sostituzione della dott. Gabriella Pirrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 213, l'Amministrazione provinciale di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 995.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 237.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, nell'Isola di Montecristo (Livorno).

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Matera e Miglionico (Matera), dell'estensione di ettari 3.605, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

a nord, Pantano della Rifeccia; strada comunale Matera-Grassano; tratturello che attraversa la fontana dei colombi; lamia di Caione che si immette sulla strada provinciale Matera-Grassano; strada comunale Matera-Grassano; strada provinciale Matera-Grassano;

ad est, strada vicinale di Pietrapenta;

a sud, strada consorziale di Pietrapenta; strada consorziale di San Giuliano-Diga, vecchia strada nazionale n. 7;

ad ovest, strada consorziale del comune di Miglionico; fosso Mancosa; linea retta di fosso Mancosa in agro di Miglionico e Pantano di Rifeccia in agro di Matera.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Spoleto, località Monteluco, « Balzo della Carta » (Perugia), dell'estensione di ettari 1.230 circa, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

a nord, bivio Flaminia, strada carrozzabile per Monteluco fino al Ponte delle Torri, quindi Giro dei Condotti fino all'inizio strada Valcieca;

ad est, strada per Valcieca fino allo spiazzo, compresa sorgente Valcieca, « Gineprone » in località Castelmonte;

a sud, stradello mulattiero, strada Castelmonte Patrico, stradello mulattiero, che, deviando da quest'ultima strada e passando a nord dell'abitato di Patrico, scende e si raccorda con la strada che giunge da Spoleto-Patrico e stradello per Sustrico;

ad ovest, strada carrozzabile Sustrico-Ponte Antonelli (sul torrente Tessino), quindi sponda destra del torrente Tessino, bivio Flaminia fino alla strada di congiungimento di Monteluco.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, nella zona di Faenza (Ravenna), dell'estensione di ettari 77.01.79, delimitata dai seguenti confini.

Confini

a nord, strada statale « via Emilia »;

ad ovest, strada comunale Celle;

a sud, strada comunale Portisano;

ad est, linea ferroviaria Faenza-Bologna.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Fiorano e Sassuolo, denominata « La Cianca » (Modena), dell'estensione di ettari 1.170, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

a nord, strada provinciale Fiorano-Fossa di Spezzano;

ad est, strada comunale da Fossa di Spezzano fino a Casa Marini; strada vicinale per la Villa e strada vicinale per Marzolla;

a sud, strada comunale per Montegibbio;

ad ovest, strada comunale da Montegibbio verso Sassuolo fino a Casa il Fosso e poi strada vicinale da Casa il Fosso per Cà Bernardone Montedoro, Casa Riccò, Casa Ricci, Casa Maglietta fino a Fiorano.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Stigliano (Matera), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini.

Confini

a nord, terreni di proprietà dei germani Salvatore e Antonio Deruggiero fu Leonardo e Mazzei Luigi fu Giuseppe;

ad est, terreni di proprietà di Porcellini Rodolfo;

a sud, terreni di proprietà degli eredi di Capalbi Cristina;

ad ovest, terreni di proprietà dei germani Arcangelo e Bianca Formica, Giulio Cesare Formica di Arcangelo.

(4863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Fisica sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di « Fisica sperimentale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4899)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, la età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10
visus binoculare = 10/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tal visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato *inoltre*

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da non notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali) copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è

cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1962

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1962
Registro n. 68 Difesa-Marina, foglio n. 93. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto (*D. P. 18 luglio 1949, n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo Del Rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e atti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri - I Ministeri Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio Universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª. Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Classificazione dei reati · Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozioni di pena - Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) la distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche.

b) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico ROMA

Io sottoscritto . . nato a (provincia di .) il . . appartenente al Distretto militare di . residente a (1) (provincia di .) Via n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 8 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) .;

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università o Istituto superiore , nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . ., li . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6)
(data)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4612)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.